



COMUNE DI CAMPO NELL'ELBA
Provincia di Livorno

AREA DI VIGILANZA E SERVIZIO PROTEZIONE CIVILE

ORDINANZA DIRIGENZIALE N. 35 DEL 28/03/2025

OGGETTO: ORDINANZA DI DIVIETO DI CIRCOLAZIONE E SOSTA CON RIMOZIONE FORZATA A TUTTI I VEICOLI IN VIA NOVA E PIAZZA GARIBALDI NELLA FZ. SAN PIERO DAL 31 MARZO AL 17 APRILE 2025 PER LAVORI ASA.

IL COMANDANTE DELLA POLIZIA MUNICIPALE

VISTA la richiesta telematica del 26 marzo 2025, inviata dal Sig. Biondi Luca per conto di Cornea Manutenzioni, ditta incaricata da ASA per eseguire i lavori di realizzazione acquedotto pubblico, tendente ad ottenere l'emissione di apposita ordinanza per interdire la circolazione veicolare in Via Nova e Piazza Garibaldi a San Piero, dal giorno 31 marzo 2025 al giorno 18 aprile 2025;

PRESO ATTO dell'autorizzazione ad eseguire tali lavori pubblici;

RITENUTO pertanto dover disciplinare il transito veicolare nell'area interessata dai lavori;

VISTO l'articolo 7 e 159 del Codice della strada emanato con Decreto Legislativo n. 285 del 30.4.1992 ed il relativo regolamento di esecuzione e di attuazione emanato con D.P.R. 16.12.1992 n. 495;

VISTO il Decreto Legislativo n. 267 del 18 Agosto 2000;

VISTO il Decreto del Sindaco di Campo nell'Elba n° 24 del 09/09/2022, con cui affida al Dr. Francesco Modica di Marco, la Responsabilità dell'Area di Vigilanza;

ORDINA

DIVIETO DI CIRCOLAZIONE E SOSTA CON RIMOZIONE FORZATA A TUTTI I VEICOLI IN VIA NOVA E PIAZZA GARIBALDI A SAN PIERO DAL GIORNO 31 MARZO 2025 AL GIORNO 17 APRILE 2025 PER LAVORI ASA.

DAL DIVIETO SONO ESCLUSI I BUS DI LINEA, GLI SCUOLABUS ED I MEZZI DI SOCCORSO E POLIZIA.

La ditta operante è incaricata dell'apposizione di idonea segnaletica e degli avvisi informativi.

In caso di violazioni delle dette prescrizioni, ai trasgressori saranno applicate le sanzioni previste dall'art. 7 comma 13 del Nuovo codice della Strada.

- Il personale di Polizia Municipale e gli altri Agenti della Forza Pubblica, sono incaricati della vigilanza per l'esatta osservanza della presente Ordinanza.

- A norma dell'art.3, comma 4 della legge 7.8.90 n. 241 si avverte che, avverso la presente Ordinanza, in applicazione della legge 6.12.1971 n. 1034, chiunque abbia interesse potrà ricorrere: per incompetenza, per eccesso di potere o per violazioni di legge, entro 60 giorni dalla pubblicazione, al Tribunale Amministrativo Regionale della Toscana.

- In relazione al disposto dell'articolo 37, comma 3, del D.L. n. 285/1992, sempre nel termine di 60 giorni, può essere proposto ricorso, da chi abbia interesse alla apposizione della segnaletica, in relazione alla natura dei segnali apposti, al Ministero dei Lavori Pubblici, con procedura di cui all'articolo 74 del Regolamento, emanato con D.P.R. n. 495/1992.

A norma dell'art. 8 della stessa legge n. 241/1990, si rende noto che responsabile del procedimento è il Comandante della Polizia Municipale, Dr. Francesco Modica Di Marco.

La presente Ordinanza sarà portata a conoscenza del pubblico mediante affissione all'Albo Pretorio.

IL RESPONSABILE
MODICA DI MARCO FRANCESCO
(Sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.)